

I.R.V.V.

ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

DELIBERA DEL PRESIDENTE N°

53/P del 6 AGO. 2013

OGGETTO: Recepimento della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

IL PRESIDENTE

Il Presidente Giuliana Fontanella, nella sede dell'Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.), in Mira (Ve) – Via Capitello Albrizzi n. 3, il giorno - 6 AGO. 2013

Assistito dal Direttore, arch. Carlo Canato, segretario verbalizzante incaricato della stesura della presente deliberazione.

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 396 del 19.03.2013 con la quale la Regione del Veneto ha provveduto al recepimento della L. 190/2012 provvedendo alla nomina del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la legge n. 190 del 6.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

RICHIAMATI i seguenti articoli della predetta legge:

- L'art. 1 c. 59 il quale prevede che: "*Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.*"
- L'art. 1 c. 60 il quale prevede che "*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:*
 - a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
 - c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo."
-

- L'art. 1 c. 61 il quale prevede che: *"Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo."*

RILEVATO come la suddetta legge si applica a tutti i soggetti pubblici e a quelli privati sottoposti al loro controllo e che entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, specifiche intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata ne disciplineranno l'attuazione concreta nelle Regioni e negli enti locali.

PRESO ATTO che:

- in attesa della conclusione di suddette intese, l'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 prevede che *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione."*
- L'organo d'indirizzo politico dovrà adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, sulla base delle proposte formulate dal responsabile della prevenzione della corruzione, conformemente alle linee guida predisposte dalla CIVIT, e individuare il livello di sensibilità alla corruzione dei diversi uffici e le misure organizzative idonee a prevenirla e trasmettere il Piano triennale al Dipartimento Funzione Pubblica.

ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere a:

- Proporre all'organo di indirizzo politico l'adozione del *"piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"*;
- Dare concreta attuazione al piano di prevenzione con annesse misure di formazione del personale - in particolare nei settori degli appalti e dei bandi di gara pubblici;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione destinati a operare in settori esposti alla corruzione;
- Verificare, d'intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- Pubblicare sul sito web della p.a. una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- Trasmettere la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico;
- Riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.

ATTESO CHE l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione e che il Piano triennale di prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dal d.lgs. n. 165/2001;
- b) prevedere, per le attività di cui alla lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile anti-corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

PRESO ATTO che l'applicazione della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione sia sanzionabile, in particolare sono state previste le ipotesi di sanzioni di cui all'art. 1 commi 12, 13, 14:

c. 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

c. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

c. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione, da parte dei dipendenti

dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.


Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

PRESO ATTO che la complessità delle attività da svolgere, le competenze professionali necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche quali le attività di valutazione del rischio (risk assessment), la predisposizione del piano anticorruzione, le attività di audit nei confronti delle strutture, e le attività di monitoraggio delle attività svolte in applicazione delle norme, presuppongono l'individuazione di una figura dirigenziale che abbia accumulato un lunga esperienza professionale sia nel campo amministrativo che nel campo dei sistemi organizzativi;

RITENUTO sulla base delle linee applicative della legge n. 190/2012, delle indicazioni emerse nell'incontro tra la Regione e gli Enti strumentali del 8/04/2013, dell'articolazione delle attività sopra evidenziate, delle valutazioni delle competenze professionali e di esperienza desunti dal curriculum agli atti di questa amministrazione, di individuare nel Direttore dell'IRVV – arch. Carlo Canato il dirigente cui affidare l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione.

ATTESO CHE la legge n. 190/2012 enfatizza inoltre il ruolo della trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Come sottolineato dalla Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione: *l'attuazione della trasparenza, l'art. 1 comma 9, lett. F), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge". Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché*

A



consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento. Questo strettissimo legame si riversa anche "sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. In particolare la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.) ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (Delibera n. 105 del 2010). In particolare si tratta del dirigente "che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità".

PRESO ATTO che sulla base delle linee applicative della legge n. 190/2012 e al fine di garantire un complessivo coordinamento delle attività sopra evidenziate, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, come indicato dalla suddetta Circolare n. 1/ 2013, si provvede, essendo in presenza dei requisiti necessari, ad individuare sempre nel direttore dell'IRVV, arch. Carlo Canato anche l'incarico di responsabile della trasparenza ai sensi della Delibera n. 105 del 2010 della C.I.V.I.T.;

ATTESO che questo Ente quale ente strumentale è in attesa di ricevere dalla Regione le direttive e le indicazioni circa le concrete modalità applicative della L. 190/2012 negli Enti Strumentali regionali;

VISTE:


- la deliberazione della Giunta Regionale N. 369 del 19 marzo 2013 relativa al recepimento della L. 190/2012 e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, comma *l-bis*);
- la legge 4 marzo 2009, n. 15 - Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
- la Circolare n. 1/2013 Dipartimento Funzione Pubblica, Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- la Delibera C.I.V.I.T. n. 105/2010 -Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

VISTE le L.R. n° 63/79 e n° 53/93;

ACQUISITO, sul presente provvedimento, il parere favorevole del Direttore, incaricato alla stesura del presente atto;

DELIBERA

1) di procedere, nelle more delle direttive ed indicazioni che la Regione dovrà emanare nei confronti degli Enti Strumentali, ad una prima applicazione della legge n. 190/2012, attraverso



l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e con la contestuale individuazione del responsabile per la trasparenza;

2) di procedere all'attribuzione dell'incarico di "responsabile della prevenzione della corruzione" al Direttore dell'IRVV arch. Carlo Canato che dispone delle competenze tecniche e delle esperienze professionali adeguate all'incarico;

3) di procedere contestualmente, al fine di garantire un complessivo coordinamento delle attività evidenziate in premessa, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, come indicato dalla Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione Pubblica, all'attribuzione allo stesso arch. Carlo Canato anche dell'incarico di responsabile della trasparenza ai sensi della Delibera n. 105 del 2010 della C.I.V.I.T.;


4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio dell'IRVV;

5. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE
Carlo Canato



IL PRESIDENTE
Giuliana Fontanella





Il sottoscritto, addetto dell'Ufficio Ragioneria, attesta la registrazione dell'impegno di spesa di € _____ nel Cap. ____ - _____ Impegno n. _____ del _____.

Data _____

L'Addetto

Il sottoscritto responsabile del servizio Affari generali e Contabilità attesta la copertura finanziaria e la regolarità contabile del presente provvedimento.

Data _____

Il Responsabile

Copia della presente DELIBERA/DECRETO viene trasmessa alla Giunta Regionale in data _____ -

- Sono stati richiesti CHIARIMENTI in data _____
- Sono stati forniti con nota n. _____ del _____
- E' divenuta ESECUTIVA il _____
- E' stata ANNULLATA con nota n. _____ del _____

f.